



ALLEGATO ALLA DELIBERA N.21

DEL 28/03/2019 COSÌ COME EMENDATO

COMUNE DI BAGHERIA

Provincia di Palermo

IMPOSTA UNICA COMUNALE(IUC)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL

TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 28 MARZO 2019

INDICE

Art. 1- Oggetto del Regolamento

Art. 2- Istituzione della TARI

Art.3- Presupposto oggettivo della TARI

Art. 4- Locali e aree scoperte soggette al tributo

Art. 5- Locali ed aree scoperte non soggette al tributo

Art. 6- Soggetto attivo del tributo

Art. 7- Soggetto passivo del tributo

Art .8- Gettito della Tassa,Utenze,Costo del Servizio e Tariffe

Art. 9- Categorie di utenza

Art. 10- Utenze domestiche

Art. 11- Utenze non domestiche

Art. 12- Riduzioni

Art. 13- Agevolazioni ed esenzioni

Art. 14- Incentivazione alle utenze domestiche

Art. 15- Condizioni per l'applicazione delle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni

Art 16- Dichiarazione

Art. 17- Contenuto e modalità di presentazione della dichiarazione

Art. 18- Funzionario Responsabile

Art. 19- Mezzi di controllo

Art. 20- Riscossione della TARI

Art. 21- Minimi riscuotibili

Art. 22- Sgravio o rimborso del tributo

Art. 23- Accertamento

Art. 24- Sanzioni

Art. 25- Scuole statali

Art. 26- Tributo giornaliero di smaltimento

Art. 27- Tributo Provinciale

Art. 28- Contenzioso

Art. 29- Norme di rinvio

Art. 30- Norme abrogative

Art. 31- Efficacia del Regolamento

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente Tassa sui Rifiuti (TARI) dell'Imposta Unica comunale(IUC) istituita dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i..
2. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e i Regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 – Istituzione della TARI

1. Nel Comune di Bagheria (PA) è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti TARI ai sensi dell'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147
2. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 3 – Presupposto oggettivo della TARI

1. Il presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.
2. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili su tre lati, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte: le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche: le superfici adibite di civile abitazione e le relative pertinenze;
 - d) utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. Sono escluse dal tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 4 - Locali e aree scoperte soggette al tributo

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da almeno tre lati qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio comunale. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico (ovvero non adibiti a civili abitazioni), quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente asservito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi ,così come previsto dalla L.27/12/2013, n. 147.
2. Sono altresì soggette al tributo esclusivamente le aree scoperte operative occupate o detenute, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.

Art. 5 - Locali ed aree scoperte non soggette al tributo.

1. Sono escluse dal tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative, :
 - locali di unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (gas, acqua, energia elettrica);
 - locali di unità immobiliari in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purchè di fatto non utilizzati, o oggetto di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

- i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere;
 - le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - gli edifici destinati e aperti al culto, purchè riconosciuti dalla legge, nonché locali strettamente connessi a tale attività, con l'esclusione di quelli ad uso abitativo e ricreativo.
 - gli edifici comunali destinati ad attività istituzionali.
2. Sono inoltre esenti dalla TARI, a norma dell'art. 1, comma 641 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013:
- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili tra cui, a titolo esemplificativo, i parcheggi gratuiti e le aree di transito (ad eccezione delle aree scoperte operative);
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale ascensori stenditori o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI ai sensi del presente articolo verrà applicata la TARI per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art.6 – Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 7 - Soggetto passivo del tributo

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Relativamente alle utenze domestiche la TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
3. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
4. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g) D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8 - Gettito della Tassa, Utenze, Costo del Servizio e Tariffe.

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe sono commisurate:
 - a) *ai criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;*
3. La tariffa della componente rifiuti è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. In modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003.

4. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle Istituzioni Scolastiche Statali, corrispondente al contributo versato dal MUIR, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
5. Le somme effettivamente incassate a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, come risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, costituiscono una componente da sottrarre ai costi comuni relativi alla gestione del servizio.
6. Gli Utenti del servizio sono distinti in due macro categorie: utenze domestiche (abitazioni private e relative pertinenze) ed utenze non domestiche (tutte le altre categorie).
7. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti, dall'insieme delle utenze domestiche, per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, e da quello delle utenze non domestiche, per unità di superficie, parametrata agli usi e alle tipologie di attività svolte, sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal Regolamento di cui al D.P.R. n.158/1999, derogabili nei tempi e nei modi previsti dal comma 652 dell'art. 1 L.147/2013 e s.m.i.. Tutti i coefficienti rilevati per il calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione delle tariffe.
8. In attuazione del comma 657 art. 1 L. 147/2013 e s.m.i., nella modulazione della tariffa è applicata una riduzione del costo variabile, per la raccolta differenziata, riferita alle utenze domestiche. In caso di mancata deliberazione la riduzione si intende prorogata di anno in anno.
9. Il Consiglio Comunale delibera la tariffe del tributo, per ogni singola categoria di utenza, entro e non oltre la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, ed approvato dall'Autorità Competente. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
10. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
11. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano finanziario dell'anno precedente e le relative motivazioni.
12. Sono ricompresi nel Piano Finanziario successivo lo scostamento tra il gettito a preventivo e a consuntivo del prelievo comunale sui rifiuti al netto del tributo provinciale, riportandone in relazione le relative motivazioni.

Art. 9 – Categorie di utenze

1. La tassa sui rifiuti, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica , intendendosi:
 - a) Per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
 - b) Per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

Art. 10- Utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza e per quelle tenute a disposizione da soggetti residenti nel Comune, ai fini dell'applicazione della tassa, si considera il numero di componenti risultante dal registro anagrafico comunale, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza, o non fanno parte del nucleo familiare risultano ivi dimoranti per oltre sei mesi all'anno.

I soggetti che risultano residenti in una unità abitativa possono non essere considerati tali, ai fini della determinazione del numero dei componenti, se dimorano in casa di cura o di riposo o se studiano o lavorano fuori dal territorio comunale per oltre sei mesi all'anno.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante, nel registro anagrafico, al primo gennaio dell'anno di riferimento o alla data di inizio delle stesse.

2. Per le utenze domestiche, occupate saltuariamente o tenute a disposizione , da parte di soggetti non residenti nel Comune, ai fini dell'applicazione del tributo, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto dichiarato dal soggetto passivo nella dichiarazione originaria o di variazione. In mancanza di detta indicazione , il numero degli occupanti viene stabilito convenzionalmente secondo la seguente tabella.

- n. 1 occupante se la superficie tassabile è pari o inferiore a mq 50
- n. 2 occupanti se la superficie tassabile è compresa tra mq 51 e mq 80
- n. 3 occupanti se la superficie tassabile è compresa tra mq 81 e mq 100
- n. 4 occupanti se la superficie tassabile è compresa tra mq 101 e mq 150
- n. 5 occupanti se la superficie tassabile è superiore a mq 151.

3. Per le utenze domestiche, occupate o a disposizione di soggetto giuridico, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto dichiarato. In mancanza di detta indicazione, il numero degli occupanti viene stabilito convenzionalmente secondo la tabella di cui al precedente comma 2.

Art. 11 – Utenze non domestiche

1. Ai fini dell'applicazione della tassa le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività sotto riportate, così come previsto dal D.P.R. n. 158/1999.

| Classe | Descrizione attività ai fini TARI |
|--------|---|
| 1 | Associazione, museo, biblioteca, scuola, luogo di culto |
| 2 | Cinematografo, teatro |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza vendita diretta |
| 4 | Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi |
| 5 | Stabilimento balneare |
| 6 | Esposizione, autosaloni |
| 7 | Alberghi con ristorazione |
| 8 | Alberghi senza ristorazione |
| 9 | Case di cura e di riposo |
| 10 | Ospedale |
| 11 | Uffici, agenzia, studi professionali |
| 12 | Banca ed Istituto di credito |
| 13 | Negozi di abbigliamento, calzatura, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato |
| 16 | Banchi di mercato di beni durevoli |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione |

| | |
|----|--|
| 21 | Attività artigianali di produzione di beni specifici |
| 22 | Ristorante, trattoria, osteria, pizzeria, pub |
| 23 | Mensa, amburgheria |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste |
| 27 | Ortofrutta, pescheria, piante e fiori, pizza taglio |
| 28 | Ipermercati di generi misti |
| 29 | Banchi di mercato generi alimentari |
| 30 | Discoteca, night club |

2. L'individuazione della categoria in cui includere le utenze non domestiche è effettuata in funzione del codice attività risultante dall'iscrizione alla camera di commercio (codice Ateco) .L'abbinamento di detti codici alle categorie TARI, realizzato sulla base della corrispondenza delle tipologie e delle descrizioni delle attività, è stabilito dall'allegato prospetto (Tabella comma 1). In assenza di individuazione di codice Ateco, la classificazione sarà effettuata dall'Ufficio TARI, salvo esibizione della corretta documentazione da parte dal soggetto interessato.
3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici che compongono uno stesso immobile. Per le superfici con accessi o ubicazioni diverse rispetto all'indirizzo principale, e per quelle che costituiscono aree scoperte operative, sono applicabili tariffe differenziate se l'effettiva destinazione d'uso è diversa da quella dell'attività economica risultante ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Nelle unità immobiliari, adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica , professionale o di servizi la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata .
5. Per la classificazione di attività non specificamente indicate nelle suddette classi di contribuenza, si applicano criteri di analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

Art. 12- Riduzioni

1. La tassa è dovuta nella misura del 90% della tariffa totale, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione

della disciplina di riferimento, purchè l'autorità sanitaria riconosca che le predette circostanze abbiano determinato una situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. Utenze domestiche:

a) la tariffa si applica in misura ridotta del 20%, nella quota fissa e nella quota variabile , nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo.

Tale riduzione è riconosciuta a condizione che nella dichiarazione originaria o di variazione il conduttore o detentore dell'abitazione indichi il luogo dell'abitazione di residenza, dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, o che abbia la residenza o la dimora per più di sei mesi all'anno fuori dal territorio comunale.

b) la tariffa si applica ridotta del 15%, nella quota variabile, alle utenze domestiche che avviano il compostaggio domestico dei propri scarti organici, per utilizzo in sito del materiale prodotto. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il termine di cui al successivo art. 15 , di istanza attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo corredata dalla documentazione comprovante l'acquisto dell'apposito contenitore. Con la presentazione dell'istanza l'utente autorizza il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, finalizzate all'accertamento della reale pratica del compostaggio. L'applicazione della riduzione comporta l'attivazione del mancato ritiro della frazione organica presso il domicilio del richiedente..

c) la tariffa si applica in misura ridotta del 15% nella quota variabile alle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata e previa misurazione individuale, effettuata con specifici strumenti, presso istituende isole ecologiche di un quantitativo di rifiuti differenziati pari ad almeno Kg 200 su base annua.

3. Utenze non domestiche:

a) La tassa si applica in misura ridotta del 10%, nella quota variabile, ai locali, diverse dall'abitazione ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente purchè non superiore a 183 giorni nell'anno solare, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

Art. 13 - Agevolazioni ed esenzioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 10% nella quota fissa e nella quota variabile , al nucleo familiare occupante un immobile destinato a civile abitazione beneficiario di interventi di assistenza sociale quali: buono casa, integrazione all'affitto, sussidio straordinario .

2. La tariffa si applica in misura ridotta del 10% nella quota variabile, nel caso in cui sia presente un minore in affidamento ex L 49/01. Detta agevolazione richiesta dal contribuente, con la modalità e i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni è valida per il periodo

in cui il minore in affidamento dimora nell'abitazione del **Soggetto** affiatario, purchè in regola con i pagamenti del tributo TARI.

3. La tariffa è ridotta del 30% , nella quota variabile, nei seguenti casi:

a) nucleo familiare nel quale sia presente un portatore di handicap (legge 104)

b) agli enti assegnatari dei beni confiscati alla mafia utilizzati esclusivamente per finalità sociali

c) agli immobili occupati da commercianti e/o imprenditori che, ex art. 3 Legge 23 febbraio 1999 n. 44, sono stati dichiarati vittime del reato di racket o si siano costituiti parte civile nei processi di cui risultano vittime. In tal caso detta agevolazione richiesta dal contribuente con la modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, dovrà essere corredata dalla documentazione utile a dimostrare il possesso del citato requisito.

d) abitazioni adibite a dimora di donne con eventuali figlie/i minori che, avendo subito violenza di genere, abbiano intrapreso e concluso un percorso di uscita dalla violenza . Detta agevolazione, richiesta dalla contribuente, con la modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, corredata dalla documentazione utile a dimostrare il possesso di tali requisiti.

e) alle abitazioni adibite a dimora di nuclei familiari composta da n. 6 persone, con almeno 4 figli il cui certificato ISEE è pari a zero.

f) per le nuove attività produttive, commercianti o di servizi, la cui attività abbia avuto inizio a partire dal 1° gennaio 2018 che creino nuovi posti di lavoro per cittadini residenti nel territorio di Bagheria, a tempo indeterminato, e per almeno 10 mesi nell'anno solare è prevista un'agevolazione per la superficie dichiarata e destinata ad attività di impresa con le seguenti riduzioni:

1) assunzione da 1 a 5 dipendenti: riduzione del 30% nella quota variabile,

2) assunzione da 6 a 10 dipendenti: riduzione del 40% nella quota variabile.

4. La tariffa si applica in misura ridotta del 10% nella quota variabile ai soggetti che decidano di adottare un cane dal canile comunale o da altra struttura che abbia una convenzione col Comune di Bagheria .

5. La tariffa si applica in misura ridotta del 10% nella quota variabile, nel caso in cui un esercizio commerciale metta nella disponibilità del Comune di Bagheria uno spazio nel quale allocare idonea struttura per la raccolta differenziata.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono subordinate alla regolarità tributaria del richiedente o alla richiesta di rateizzazione secondo quanto stabilito nel vigente Regolamento delle Entrate del comune di Bagheria.

Art.14 – Incentivazione alle utenze domestiche

1. Per le utenze civili che si impegneranno ad auto-smaltire i propri rifiuti differenziati contraddistinti dai codici indicati nel disciplinare sulla gestione dell'isola ecologica, saranno riconosciuti compensi economici, graduati sulle quantità dei rifiuti differenziati.
2. Si demanda alla G.M. la precisazione delle modalità e la quantificazione nel compenso incentivante che, saranno oggetto di un successivo atto.
3. Le premialità riconosciute nel loro complesso non potranno superare l'importo di €25,00 per ogni contribuente a ruolo TARI e sarà conteggiato, nella quota variabile, con la rata a saldo dell'annualità di competenza.

Art. 15- Condizioni per l'applicazione delle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.

1. Le riduzioni, le agevolazioni e le esenzioni della tassa di cui all'art.12 e 13 sono concesse su apposita dichiarazione dell'interessato annualmente all'Area Tributi entro il 31 gennaio di ogni anno solare ed ha effetti anche per gli anni successivi a quello di applicazione a condizione che non si verificano variazioni dei presupposti iniziali.
2. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente
3. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione di variazione, attestante il venir meno delle condizioni di riduzione, agevolazione o esenzione, l'ufficio procede al recupero del tributo applicando le modalità e le sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 16 - Dichiarazione

1. In deroga a quanto disposto dall'art.1 c.684 L.147/2013, nell'esercizio del potere regolamentare ex art.52 del D.Lgs 446/97, il termine per presentare, presso la Direzione Tributi, le dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione del presupposto di tassazione è fissato al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
2. L'inizio, la variazione o la fine dell'obbligazione tributaria è calcolata a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si verifica la relativa circostanza.
3. Le dichiarazioni per i casi di riduzione, agevolazione o esenzione, si considerano prodotte in tempo utile, per l'anno di riferimento, se presentate entro il 31 gennaio dello stesso anno. In caso contrario le dichiarazioni hanno effetto a decorrere dall'anno successivo.
4. Nel caso in cui la denuncia di cessazione o di variazione in diminuzione non è stata presentata entro il termine previsto per l'anno di riferimento, la tassa non è dovuta per le

annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e/o delle aree scoperte e la tassa sia recuperabile d'ufficio con attività di accertamento, ovvero se lo stesso sia stato assolto dall'utente subentrante a seguito di specifica denuncia. Gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri e obblighi previsti per la cessazione dell'uso del locale o delle aree.

5. La dichiarazione, redatto su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano variazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dei tributi.
6. Nel caso di occupazione in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti se si tratta di affittuari.
7. In caso di proprietari e/o utilizzatori la dichiarazione deve essere presentata dal proprietario dell'immobile.
8. Gli Uffici Comunali competenti in materia di iscrizioni anagrafiche o al rilascio di concessioni, autorizzazioni e similari, concernenti locali ed aree scoperte a vario titolo occupate o detenute, sono tenuti ad invitare l'utente a presentare la dichiarazione di assoggettamento al tributo, presso i medesimi uffici. Gli stessi, provvederanno al successivo inoltro al competente ufficio tributi.

Art. 17 - Contenuto e modalità di presentazione della dichiarazione.

1. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
 - a) i dati anagrafici e fiscali del soggetto passivo
 - b) i dati ed il numero dei componenti il nucleo familiare o della convivenza nel caso di utenze domestiche;
 - c) l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne;
 - d) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione;
 - e) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento;
 - f) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
 - g) eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;
 - h) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione.

2 Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o ascrivibili nel catasto edilizio urbano- categorie catastale gruppi A,B,C,- fino dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione delle disposizioni di cui al c. 645 dell'art. 1 della L 14/2013(allineamento tra i dati catastali dell'Agenzia del Territorio e la toponomastica del Comune, indispensabile per la determinazione della superficie assoggettabile alla tassa della misura dell' 80 % di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998) la superficie tassabile è costituita da quella calpestable.

Per le altre unità immobiliari (categorie catastali gruppo D ed E) la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable.

La dichiarazione può essere presentata secondo una delle seguenti modalità:

a) all'Ufficio tributi della direzione tributi

b) ad altri uffici comunali in occasione di iscrizioni anagrafiche o definizioni di altre pratiche (concessioni, autorizzazioni ecc..) concernenti locali ed aree scoperte a vario titolo occupate o detenute

c) a mezzo raccomandata postale a/r, allegando fotocopia del documento d'identità del dichiarante, a tal fine farà fede la data di spedizione

d) mediante modalità telematica che si renda disponibile.

Art. 18 – Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art.19– Mezzi di controllo

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 cod. civ., fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L. 311/2004.
3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 20 – Riscossione della TARI

1. La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto.
2. Il Comune può affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti di cui all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. In attesa della deliberazione o conferma delle tariffe per l'anno di riferimento, le rate di acconto saranno versate sulla base delle tariffe approvate nell'anno precedente in misura dell'80%. Il conguaglio terrà conto delle tariffe relative all'anno di riferimento, deliberate e/o confermate, dovrà essere versato entro il 30 settembre.
4. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Servizio tributi procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.
5. L'atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario ed, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune.
6. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Servizio tributi procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.
7. I soggetti che vantano crediti con Il Comune di Bagheria possono pagare la tassa utilizzando l'istituto della compensazione così come previsto dal regolamento Generale delle Entrate.

Art. 21 – Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad €8,00 per anno.

Art. 22 – Sgravio o rimborso del tributo

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno dell'avvenuto pagamento.
2. Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte del Servizio tributi .
3. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria, il Servizio tributi dispone lo sgravio o il rimborso
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente Regolamento generale delle entrate, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori o pari ad euro 12,00.

Art. 23 - Accertamento

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1 , commi 693 e 694 della Legge n. 147/2013. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza , l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e162 dell'art. 1 della Legge 296/2006.

Art. 24 – Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1, commi 695-698 L. 147/2013, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie.
2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:
 - omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare,

che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza;

- omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di €50,00;
- infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di €50,00;
- mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio gestione rifiuti o dall'Ufficio tributi competente al fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da €100,00 ad €500,00.

Art. 25- Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle Istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248 (convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31)
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 26 – Tributo giornaliero di smaltimento

1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.
4. Per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

5. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel Regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo.
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa o del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato direttamente al Servizio tributi .

Art. 27- Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/1992.
2. Il tributo provinciale , commisurati alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 28 – Contenzioso

1. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992.

Art. 29 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nella L. 147/2013, nel D.l. 6/03/2014 n. 16 e nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle altre forme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 30 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 31 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti il **1° gennaio 2019**.